

***Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità in conformità alla ISO 9001 di Organizzazioni operanti in Italia nel settore della costruzione ed installazione (EA 28)***

## DISTRIBUZIONE

<b>Copia N.</b> <b>1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Controllata per uso interno	<input type="checkbox"/> Controllata per uso esterno	<input type="checkbox"/> Non controllata
Controllare l'ultima revisione del documento su EuCI Document Management System			

Storia delle revisioni				
N.	Data	Motivo	Autore	Verificata e Approvata
00	2014-12-24	Prima Emissione	CRM	QD
01	2015-02-17	Aggiornato par. 2.1	CRM	QD
02	2015-06-13	aggiornato par. 2.2, aggiunto par.7	CRM	QD
03	2016-08-01	Aggiunto par.8: attività di market surveillance da parte di Accredia(circolare Accredia n.1/2016)	CRM	QD
04	2018-02-08	Revisione generale del documento	CRM	QD

## 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO INTEGRATIVO

Il presente regolamento rappresenta un addendum al Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT e si applica alle la Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità di Organizzazioni operanti in Italia nel settore della costruzione ed installazione (EA 28) operanti o che dovranno operare in regime di attestazione SOA. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento è necessario fare riferimento all'ultima versione applicabile del Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT.

## 2. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

La procedura di certificazione e i requisiti generali per l'ottenimento di essa sono illustrati nel documento Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT. Ad integrazione di esso, si definiscono qui i requisiti aggiuntivi applicabili nell'ambito delle certificazioni di conformità dei sistemi di gestione per la Qualità di Organizzazioni operanti in Italia nel settore della costruzione ed installazione (EA 28) operanti o che dovranno operare in regime di attestazione SOA.

### 2.1. Richiesta di certificazione

L'organizzazione interessata dovrà comunicare, in aggiunta alle informazioni di base necessarie per la certificazione:

- le categorie di opere generali (OG) e/o categorie di opere specializzate (OS) (D.P.R. 207/2010)
- l'elenco dei cantieri aperti alla data prevista per l'audit di certificazione (modulo fo.QP16.01), riportante per ciascun cantieri: oggetto dei lavori (Attività e tipologie di opere) e relative categorie di opere generali (OG) e /o specializzate (OS) di riferimento, ubicazione, giorni/uomo e numero di addetti, inclusi gli eventuali subappaltatori.

E' necessario che al momento dell'audit di certificazione vengano visionati attività e tipologie di opere afferenti al campo di applicazione del SGQ richiesto.

Inoltre, in fase di richiesta di certificazione, EuCI chiederà al cliente se lo stesso possiede già attestazione SOA o si attesterà SOA. In tal caso saranno richieste evidenze di tale attestazione odella società SOA selezionata.

## 2.2. Offerta per la certificazione

Il riesame della richiesta d'offerta svolto da parte di EuCI includerà la valutazione della congruenza tra il campo di applicazione oggetto della certificazione richiesta e i cantieri disponibili; il numero e la tipologia delle attività; il numero e l'ubicazione dei cantieri presenti e la disponibilità di auditor in possesso della qualifica adeguata per lo svolgimento dell'audit di certificazione. In base alle informazioni raccolte sarà inoltre definito, in base alle procedure EuCI, il numero di giorni/uomo necessari all'esecuzione dell'audit, con particolare attenzione al numero di cantieri aperti al momento della certificazione e alla loro complessità.

Rispetto ai requisiti minimi stabiliti nelle procedure in conformità ai documenti IAF saranno tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- La verifica del primo cantiere è da considerarsi inclusa nei tempi minimi stabiliti dalle procedure;
- per ciascun cantiere devono essere considerate almeno 2 ore di impegno;
- tutti i tempi di trasferimento superiori a un'ora devono essere considerati come aggiuntivi;
- deve essere verificato almeno un cantiere per ogni categoria di attività oggetto della certificazione, ma in uno stesso cantiere possono essere verificate attività riconducibili a più categorie.
- Gli audit di sorveglianza devono avere una durata di almeno 1g/uomo

Alla determinazione dei tempi di audit segue la determinazione dei costi e l'emissione dell'offerta (Accordo di certificazione – Certification Agreement), nella quale dovranno essere specificati separatamente le durate e i costi degli audit di certificazione (suddiviso per fase 1 e fase 2), dei due audit di sorveglianza e dell'audit di rinnovo, nonché eventuali spese aggiuntive.

Per la definizione dei cantieri da sottoporre ad audit e si distinguono le due seguenti differenti situazioni:

- Cantieri (siti temporanei): siti esterni nei quali esiste un'organizzazione per uno specifico progetto. Ad esempio: cantieri di costruzione impegnativi e/o di lunga durata, installazioni maggiori o attività di servizio complesse di lungo termine.
- Attività di "lavoro esterno": attività espletate da singole persone o piccoli gruppi della organizzazione presso una sede del committente, o altre sedi dallo stesso indicate, ovvero attività eseguite da unità mobili. Tipici esempi sono: servizio di Terzo Responsabile, installazione di impianti elettrici, radio-telefonici e televisivi, reti di trasmissione dati, termo-idraulici non complessi, piccoli cantieri edili, ecc...

Il metodo di verifica e il numero dei cantieri da sottoporre ad audit, sono stabiliti in base ai criteri riportati nei paragrafi che seguono.

Ogni anno i tempi di verifica andranno rivisti in considerazione dei cantieri da visitare e della loro complessità.

### **2.3. Pianificazione dell'audit**

L'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. Al momento della comunicazione da parte del team di audit designato della pianificazione dell'audit sarà cura dell'Organizzazione verificare se nel periodo definito i cantieri comunicati in fase di domanda siano effettivamente aperti ed eventualmente comunicare i cantieri attivi nel periodo stabilito per l'effettuazione dell'audit. In caso di modifiche sostanziali, l'Ente potrà procedere ad una revisione della quotazione.

### **2.4. Audit di certificazione (stage 1 + stage 2)**

L'Audit iniziale di certificazione si svolge secondo quanto definito nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT.

Nel corso dell'audit di stage 2 deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno un audit di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera. Un'attività può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali sostitutive. Un'evidenza documentale sostitutiva può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione. Quanto sopra, purché le attività non siano concluse da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili. In ogni caso, non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere o di attività di lavoro esterno.

## **3. SORVEGLIANZA**

Gli audit di sorveglianza si svolgono secondo quanto definito nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT.

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione, tutte le attività associate ad una o più tipologie di opere rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposte a verifica. Un processo realizzativo può essere verificato tramite l'utilizzo di evidenze documentali in accordo alla procedura QP16. Inoltre, data la particolarità del settore, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza, possono essere ampliate fino a +/- tre mesi per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, l'Organismo potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

L'OdC dovrà comunque mantenere adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda con la seguente clausola:

*"Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità".*

#### **4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI**

La certificazione ha durata triennale e non sono ammesse proroghe alla scadenza dei certificati. Gli audit di rinnovo della certificazione devono essere completati con sufficiente anticipo prima della scadenza, e si svolgono secondo quanto definito nel Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT.

Inoltre:

- nel corso della verifica di rinnovo deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo. Per quanto riguarda la valutazione delle "Attività di lavoro esterno", è necessario effettuare almeno un audit di un sito operativo, per ogni attività associata ad una specifica tipologia di opera.
- un'attività associata ad una tipologia di opera oggetto dell'attività di certificazione può essere verificata tramite l'utilizzo di evidenze documentali sostitutive secondo i criteri definiti al par. 2 del presente documento.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, EuCI potrà comunque effettuare la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene alle verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, EuCI potrà proporre al proprio Comitato di Certificazione, il rilascio del rinnovo della certificazione, subordinato tuttavia all'effettuazione di una verifica di follow-up, non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima

di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con la sospensione del certificato per un periodo non superiore ad 1 mese.

A seguito di esito positivo della verifica di rinnovo, verrà emesso un nuovo certificato, nel cui campo d'applicazione devono essere riportate esclusivamente le attività associate ad una o più tipologie di opere che sono state oggetto di verifica, almeno due volte (di cui solamente una volta su base documentale) nel passato triennio di certificazione (fatte salve eventuali estensioni intervenute nel triennio e/o nella stessa verifica di rinnovo).

## 5. DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica ed i cui processi realizzativi hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di EuCI, secondo le regole che seguono. Per quanto attiene i processi realizzativi per i quali l'Organizzazione è in grado di dimostrare di aver correttamente operato in passato, questi sono accettabili, limitatamente ad una sola tipologia aggiuntiva rispetto a quella oggetto di verifica in cantiere. Inoltre, in congruenza con la dizione "aver correttamente operato", deve essere disponibile, ove applicabile, il certificato/dichiarazione di regolare esecuzione delle opere. Si applicano, inoltre le seguenti prescrizioni:

L'oggetto del certificato sarà formulato secondo i criteri di cui sopra, utilizzando le seguenti dizioni per la descrizione generale delle attività:

- progettazione e costruzione di (tipologia dell'opera/lavoro)
- costruzione di (come sopra)
- installazione di (come sopra)
- manutenzione di (come sopra)
- ristrutturazione di (come sopra)

ove per costruzione s'intendono le attività di realizzazione delle opere svolte in sito (cantiere), incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente da parte dell'impresa responsabile della realizzazione o, nel caso di subappalto, da parte di imprese da questa direttamente controllate tramite presenza del proprio personale in sito. Il termine "costruzione" può essere sostituito dal termine "esecuzione" se tale dizione risulta più utile per chiarire meglio la tipologia dell'attività.

- Con riferimento alle imprese generali di costruzione, lo scopo del certificato può essere correlato alle definizioni date dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 per le categorie generali, traendo beneficio dal fatto che il DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa.
- Con riferimento alle imprese specializzate di costruzione, lo scopo del certificato può essere correlato alle definizioni date dal DPR. 5 ottobre 2010 n. 207 per le categorie speciali, traendo

beneficio anche in questo caso del fatto che il DPR ha introdotto nel mercato italiano una terminologia ben conosciuta e condivisa.

- La terminologia utilizzata deve in ogni caso essere sintetica e limitata, all'interno di tali categorie, a quanto effettivamente oggetto di verifica.

## **6. REVOCA/RINUNCIA DELLE CERTIFICAZIONI**

La revoca/rinuncia delle certificazioni è gestita in conformità al regolamento generale EuCI sulla certificazione dei sistemi di gestione (OP.QP01.01).

L'eventuale revoca/rinuncia della certificazione è comunicata da EuCI alla SOA di attestazione mediante posta certificata, entro cinque giorni dal verificarsi, specificando i dati identificativi dell'organizzazione (vedi punti 7 e 8).

L'adozione dei provvedimenti rispettivamente di sospensione e revoca viene dettagliatamente motivata e documentata dal comitato tecnico EuCI e comunicata all'organizzazione interessata all'entità interessata a mezzo di posta certificata.

## **7. DIRITTI E OBBLIGHI DEI CLIENTI**

Al fine di permettere di ottemperare a EuCI gli obblighi di cui al DPR 207/2010 e regolamenti ANAC applicabili, l'organizzazione cliente ha l'obbligo di mantenere EuCI costantemente informata in merito all'Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici rilasciata dalla propria SOA (rilascio, mantenimento, rinnovo, variazione, sospensione, revoca, ecc.) e di inviare, su richiesta di EuCI, i relativi documenti di attestazione.

Per i diritti dei clienti si rimanda al par. 7.2 del Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione OP.QP01.01IT.

## **8. DIRITTI E OBBLIGHI DI EUCI**

In conformità al DPR 207/2010 e regolamenti ANAC, EuCI ha l'obbligo di informare la relativa SOA in merito allo status del certificato ISO 9001 (attivo, revocato, sospeso) dell'azienda cliente certificata IAF 28 entro cinque giorni dal verificarsi della variazione dello status stesso. Viceversa, EuCI potrà richiedere alla SOA informazioni riguardanti lo status dell'Attestazione di Qualificazione dell'azienda cliente certificata IAF 28.

EuCI può comunque informare la relativa SOA (ed eventualmente anche ANAC) in merito alla validità del certificato, sia autonomamente, sia se esplicitamente richiesto dalla SOA e/o ANAC.

Date 2018-02-08	REGOLAMENTO	
Pag.8/8	Rev. 04	OP.QP01.03IT

EuCI manleva ogni responsabilità in merito a mancata/imprecisa informazione in merito alla certificazione ISO 9001, comunicate dalla SOA stessa o dall'azienda cliente certificata IAF 28.